

#### DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e, in particolare, l'articolo 46, rubricato "*Dichiarazioni sostitutive di certificazioni*", l'articolo 47, rubricato "*Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*" e l'articolo 71 rubricato "*Modalità dei controlli*";

**VISTO** il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117" e, in particolare, l'articolo 138, del citato decreto legislativo, rubricato "Elenco dei medici autorizzati";

**VISTO** il decreto 4 maggio 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'università e della ricerca, concernente le modalità di iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza sanitaria;

**VISTO** in particolare, l'articolo 7, comma 1, del predetto decreto 4 maggio 2022, rubricato "Iscrizione negli elenchi" il quale prevede che, con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, sono individuate le modalità di iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati di coloro i quali sono stati dichiarati abilitati dalla commissione di cui all'articolo 3 del medesimo decreto;

**VISTO** il decreto direttoriale 9 marzo 2023, n. 22, di attuazione dell'articolo 6, comma 1, del citato decreto 4 maggio 2022, recante le modalità di presentazione delle domande di ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati;

**RAVVISATA** la necessità di adottare il decreto direttoriale di cui all'articolo 7, comma 1, del citato decreto interministeriale 4 maggio 2022

### **DECRETA**

# Articolo 1

(Presentazione della domanda)

- 1. La domanda, in bollo, per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati è presentata compilando il modulo reperibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella sezione "Medici autorizzati", pubblicato contestualmente al presente decreto, nella versione aggiornata alla data di presentazione della domanda.
- 2. Il modulo di cui al comma 1 deve essere inviato, compilato in tutte le sue parti, unitamente alla documentazione richiesta dall'articolo 2 del presente decreto, tramite posta elettronica certificata alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro: <a href="mailto:DGsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it">DGsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it</a>.



### Articolo 2

(Documentazione)

- 1. Alla domanda di iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati deve essere allegata la seguente documentazione:
- a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale;
- b) attestazione del versamento della relativa tassa di concessione governativa, da effettuarsi secondo le modalità indicate nel modulo di domanda;
- c) copia digitale della ricevuta di pagamento della marca da bollo tramite modello F24 relativa all'istanza per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati presentata all'Ufficio;
- d) copia digitale della ricevuta di pagamento della marca da bollo tramite modello F24 relativa al certificato di iscrizione che rilascia l'Ufficio, se richiesto.
- 2. In alternativa alla documentazione prevista dal comma 1, lettere c) e d), può essere, rispettivamente, allegata la seguente documentazione:
- a) seriale della marca da bollo relativa all'istanza per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati, da riportare nell'apposito campo indicato nel modulo di domanda;
- b) seriale della marca da bollo relativa al certificato che rilascia l'Ufficio, da riportare nell'apposito campo indicato nel modulo di domanda, se richiesto.

Unitamente alla documentazione di cui alle lettere *a*) e *b*), deve essere allegato il modello di dichiarazione sostitutiva per marca da bollo debitamente compilato.

## Articolo 3

(Disposizioni finali)

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si fa riferimento a quanto disposto dal decreto 4 maggio 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'università e della ricerca.
- 2. Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione all'elenco dei medici autorizzati non conformi al modello di cui all'articolo 1 ovvero prive della documentazione richiesta.

## Articolo 4

(Pubblicazione)

1. Il presente decreto è pubblicato secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma,

Gennaro Gaddi